



Città di Nichelino

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

FESTE DI VIA TEMATICHE

Approvato con Delibera C.C. n. 60 del 30.9.2013

Indice

Articolo 1- Oggetto del Regolamento – Normativa di riferimento - Scopi	3
Articolo 2- Soggetti Promotori delle feste.....	3
Articolo 3 Area di svolgimento - Periodicità.....	3
Articolo 4- Attività collaterali	4
Articolo 5- Orario	4
Articolo 6- Spazi espositivi	4
Articolo 7- Soggetti ammessi	4
Articolo 8- Proposte e modalità di presentazione progetti	6
Articolo 9- Calendario feste di via	6
Articolo 10- Presentazione della domanda.....	6
Articolo 11- Tipologie e requisiti della merce posta in vendita	7
Articolo 12- Gestione dello spazio espositivo e responsabilità dell'organizzatore	7
Articolo 13- Oneri economici.....	8
Articolo 14-Elenchi comunali	8
Articolo 15- Sanzione per gli organizzatori.....	9
Articolo 16- Norme finali entrata in vigore.....	9

Articolo 1- Oggetto del Regolamento – Normativa di riferimento - Scopi

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, le manifestazioni su suolo pubblico denominate **“Feste di Via Tematiche”**.
2. Per “Feste di Via Tematiche” si intendono quelle manifestazioni, aventi luogo nelle sole giornate domenicali e/o festive, in una o più vie del territorio comunale, specificatamente individuate in appositi atti di programmazione e autorizzativi, che si qualificano esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali e il territorio in cui abitualmente operano e deve costituire un momento significativo di aggregazione culturale e sociale teso a valorizzare la particolarità di ogni singola zona attraverso l'organizzazione e realizzazione di particolari iniziative a tema, creando momenti di aggregazione collettiva, perseguendo finalità promozionali di carattere sociale, culturale, economico, commerciale, turistico, sportivo.
3. Per la parte esclusivamente commerciale il regolamento delle “Manifestazioni di via Tematiche” fa riferimento alla vigente normativa di settore.

Articolo 2- Soggetti Promotori delle feste

- 1 I soggetti promotori delle Feste di Via Tematiche saranno selezionati a mezzo di bando pubblico con cadenza annuale.
- 2 Possono partecipare al bando per la gestione delle “Feste di Via Tematiche” i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni riconosciute purché regolarmente costituite, registrate all'Ufficio del Registro ed in possesso di Partita Iva o di Codice Fiscale, attive da almeno 3 anni;
 - b) le Associazioni di Categoria aderenti a Confederazioni Nazionali o Associazioni Nazionali firmatarie di Contratti Collettivi di Lavoro presenti nel CNEL.
3. L'associazione organizzatrice della “Festa di Via” deve garantire l'adesione e la correlativa apertura delle attività di almeno 1/3 degli esercizi in sede fissa che esercitano nell'area interessata dalla manifestazione (esclusi i mercati dell'antiquariato minore, del collezionismo e del modernariato e tutti quelli eventualmente organizzati dall'amministrazione comunale in prima persona).

Articolo 3 Area di svolgimento - Periodicità

1. Le “Feste di Via” si possono svolgere nelle seguenti vie:
 - Via Torino
 - Via XXV Aprile
 - Via Javarra
 - Via Cuneo
 - Via Dei Martiri
 - Viale Torino(Stupinigi)
 - Via I° Maggio
 - Via Cacciatori
2. Si possono svolgere nelle domeniche e/o giorni festivi con cadenza massima bimestrale partendo dal mese di gennaio di ciascun anno. Sono escluse la domenica di Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio, il 25 dicembre. Sono altresì escluse le domeniche nelle quali si svolgono le manifestazioni sportive “Tutta Dritta” e “Tourin Marathon” e le date di svolgimento del luna Park di San Matteo nell'area interessata.
3. I comitati di quartiere possono prevedere una “Festa di Via” in occasione dei festeggiamenti del quartiere (una volta all'anno) e la stessa non potrà interessare le arterie viarie principali nello specifico Via Torino, Via XXV Aprile, Via Cuneo e via dei Martiri; La festa di cui sopra può essere gestita

direttamente dal comitato o in alternativa può avvalersi di quelle associazioni selezionate all'interno del bando pubblico delle "Feste di Via".

4. Non potranno coincidere più "Feste di Via" contemporaneamente.
5. In caso di utilizzo delle aree da parte del Comune, per altre manifestazioni commerciali, culturali, religiose ecc... di grande rilievo ed importanza per la città, l'edizione della Festa di Via Tematica verrà spostata o soppressa.

Articolo 4- Attività collaterali

1. L'Amministrazione Comunale, potrà istituire nel contesto della manifestazione mostre di interesse storico, artistico, culturale, mostre tematiche, esposizioni o dimostrazioni di attrezzature d'epoca usate per attività o mestieri antichi ed inoltre organizzare attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione della manifestazione, iniziative di promozione e raccolta fondi da parte di associazioni, fondazioni e partiti.

Articolo 5- Orario

1. Per lo svolgimento delle varie operazioni dovranno essere osservati i seguenti orari:
 - occupazione posteggio dalle ore 7.00 alle ore 8,30;
 - sgombero degli automezzi dall'area della manifestazione.....ore 9.00;
 - esposizione e vendita dei prodotti al pubblico..... dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
 - entrata degli automezzi nell'area per il carico delle merci...dalle ore 19.00;
 - sgombero del posteggio.....entro le ore 20.00;
2. Entro le ore 9.00, tutti i veicoli devono essere allontanati dall'area destinata alla manifestazione salvo quelli autorizzati espressamente dal Comando Polizia Municipale.
3. Entro le ore 20.00, l'area destinata alla manifestazione deve essere lasciata pulita dai rifiuti prodotti, questi ultimi verranno asportati con le modalità e le prescrizioni al momento in vigore.
4. Nel caso di edizione notturna l'area dovrà essere sgomberata entro le ore 24.00, l'area destinata alla manifestazione deve essere lasciata pulita dai rifiuti prodotti.
5. A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, abbandonare anticipatamente la manifestazione rispetto agli orari stabiliti.
6. Nel caso in cui nel corso della giornata si liberino dei posteggi, è vietata la loro occupazione.

Articolo 6- Spazi espositivi

1. Gli spazi espositivi verranno dimensionati compatibilmente all'area destinata alla manifestazione.

Articolo 7- Soggetti ammessi

1. Potranno partecipare alla manifestazione:
 - a) operatori titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 114/1998;
 - b) operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) artigiani o restauratori iscritti all' albo delle imprese C.C.I.A.A. delle imprese artigiane;
 - d) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art.4 comma 2 punto h del D.Lgs 114/1998;
 - e) operatori artistici, autorizzati temporaneamente che realizzino anche sul momento le opere dell'ingegno e della loro creatività (pittori, vignettisti, scultori, intagliatori e simili);

- f) titolari di esercizi commerciali di cui alla D.Lgs 114/1998 o di autorizzazioni di tipo B per oggetti vecchi, antichi ed usati che vendono, espongono, affittano o collezionano (solo per il mercato tematico dell'antiquariato minore ...);
 - g) operatori non commerciali e associazioni di volontariato; Privati collezionisti che non esercitano professionalmente attività commerciale (solo per il mercato tematico dell'antiquariato minore ...);
 - h) privati esclusivamente residenti in Nichelino che intendano vendere oggetti antichi e/o vecchi di loro proprietà, da essi adeguatamente documentata (eredità, cambio casa e simili) per un massimo tre edizioni annuali (solo per il mercato tematico dell'antiquariato minore ...);
 - i) produttori agricoli direttamente individuati dagli organizzatori fortemente caratterizzati dal luogo di provenienza e/o dalla tipicità dei prodotti esitati, che abbiano il titolo abilitativo;
 - j) espositori;
 - k) operatori non professionali la cui attività di vendita non rinvii un reddito annuo eccedente € 4800,00;
 - l) operatori dello spettacolo viaggiante;
 - m) le Associazioni ONLUS locali e di respiro nazionale potranno partecipare in tutte le edizioni;
- 2 I commercianti in sede fissa, la cui sede dell'attività ricade nella via interessata alla manifestazione oggetto della festa, potranno esporre e porre in vendita la propria merce sull'area prospiciente il proprio esercizio commerciale, aderendo alla manifestazione attraverso l'organizzatore, l'attività dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle norme fiscali.
 - 3 I commercianti in sede fissa, la cui sede dell'attività non ricade nella via interessata alla manifestazione oggetto della festa, potranno esporre e porre in vendita la propria merce previa richiesta ed ottenimento di temporanea autorizzazione alla vendita su area pubblica sempre tramite l'organizzazione.
 - 4 Il soggetto organizzatore provvederà all'assegnazione degli spazi nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività di vendita su area pubblica;
 - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica;
 - c) a parità dei punti di cui alla lettera a) e b) ha precedenza la domanda pervenuta per prima.
 - 5 I soggetti che parteciperanno alla manifestazione, dovranno compilare apposita comunicazione di partecipazione alla manifestazione da consegnare all'organizzatore che provvederà ad inviarle all'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Nichelino.
 - 6 I soggetti di cui al punto 1 lettere g), j), l) ed m) e di cui al punto 3 dovranno richiedere apposita autorizzazione temporanea di vendita in bollo (escluse ONLUS) da consegnare all'organizzatore che provvederà ad inviarle all'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Nichelino.
 - 7 L'organizzatore della manifestazione dovrà provvedere a presentare le suddette comunicazioni/richieste di autorizzazione temporanea almeno 10 giorni prima dell'iniziativa unitamente ad un elenco degli stessi.
 - 8 Qualora venga effettuata un'attività di intrattenimento, pubblico spettacolo, mostre, ecc.. la stessa dovrà essere preceduta da un'autorizzazione da richiedere come specificato dal successivo Art.10.
 - 9 L'organizzatore dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, licenze di pubblica sicurezza per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per giostre, gonfiabili etc...) e dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità.

Articolo 8- Proposte e modalità di presentazione progetti

1. I Promotori delle “Feste di Via” dovranno far pervenire le proprie proposte entro 20 giorni successivi alla pubblicazione del bando.
2. Le proposte dovranno indicare:
 - a) i dati relativi al soggetto promotore e richiedente;
 - b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.2;
 - c) la data prescelta per la manifestazione, le vie interessate e l’orario di svolgimento;
 - d) la descrizione del programma dettagliato delle iniziative.
 - e) Con riferimento al contributo previsto dall’art 13 comma 2 , l’esatta indicazione delle condizioni economiche che gli organizzatori intendono proporre ai soggetti interessati a partecipare alla manifestazione
3. Le “Feste di Via” proposte oltre che a riqualificare e rivitalizzare la zona ove si svolge la manifestazione, dovranno costituire veri e propri momenti di aggregazione e socializzazione da parte della cittadinanza. La bontà e l’originalità di dette iniziative, che oltre ad essere commerciali e ludiche, dovranno assumere carattere culturale, sociale, promozionale, sportivo, costituiranno titolo di valutazione per l’inserimento in calendario di cui al successivo articolo 9.
4. I comitati di quartiere che intenderanno promuovere la “Festa di Via” dovranno, entro fine ottobre dell’anno precedente, ad eccezione del primo anno, produrre, a pena inammissibilità della domanda, il progetto, da inserire nel bando pubblico, con l’indicazione delle vie interessate dalla manifestazione e della data di svolgimento.
5. Il bando dovrà contenere rilevanti criteri di premialità ai progetti presentati non a fini di lucro.

Articolo 9- Calendario feste di via

1. La valutazione delle proposte pervenute è effettuata da una commissione giudicatrice presieduta, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f) del T.U.EE.LL D.Lgs 267/2000, dal Dirigente preposto. La stessa commissione , istituita per l’occasione con atto di nomina del Sindaco o Assessore da Lui delegato, valuterà gli aspetti tecnico progettuali delle iniziative proposte ed il possesso dei requisiti prescritti da parte degli organizzatori.
2. Le valutazioni che possano ricomprendere scelte e/o decisioni di ordine politico e la predisposizione del calendario annuale delle Feste di via tematiche, rientrano nella sfera di competenza della Giunta Comunale che, per l’occasione, dovrà approvare le linee di indirizzo politico/amministrativo, tramite l’adozione di apposito atto di deliberazione.
3. Non potranno essere autorizzate più di una “Festa di Via” per domenica.
4. Ogni Comitato di Quartiere (nella persona del presidente) prenderà parte alla Commissione nella valutazione delle proposte relative alla festa di via di cui all’articolo 3 comma 3.
5. Il calendario delle “Feste di Via” sarà comunicato al Comando Polizia Municipale affinché lo stesso possa prevedere gli atti di propria competenza.
6. L’inserimento di ciascuna manifestazione nel calendario, costituirà condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, ma non varrà, in nessun caso, quale atto di assenso allo svolgimento della “Feste di Via”.
7. Le date indicate nel calendario saranno tassative. Tuttavia per cause contingibili e di forza maggiore, l’amministrazione comunale potrà valutare lo spostamento della manifestazione di via ad altra data.

Articolo 10- Presentazione della domanda

1. Per il rilascio effettivo dell’autorizzazione allo svolgimento di ogni singola “Festa di Via”, gli organizzatori dovranno proporre specifica domanda all’ Amministrazione Comunale, indirizzandola allo Sportello Unico Manifestazioni (Polizia Amministrativa), che potrà accoglierla solo se la stessa manifestazione risulterà inserita nel calendario approvato, di cui al presente articolo.

2. Tale domanda, redatta nell'apposita modulistica, dovrà essere presentata entro il termine tassativo di giorni 45 prima della data dello svolgimento della manifestazione.
3. Le domande dovranno contenere:
 - a) programma dettagliato delle iniziative inserite nella manifestazione con indicazione di orari, strutture ed eventi;
 - b) planimetria della zona interessata con ubicazione dei punti di chiusura del traffico, prospettazione di eventuali problemi tecnico-viabilistici che lo svolgimento della manifestazione comporterà con l'indicazione delle misure atte alla soluzione di ciascuno dei medesimi;
 - c) numero complessivo degli eventuali operatori partecipanti alla manifestazione;
 - d) numero ed ubicazione delle attività dello Spettacolo Viaggiante previste (esclusi periodi svolgimento Luna Park cittadini), non superiori a 5;
 - e) nel caso in cui l'organizzazione richieda l'installazione di strutture (palchi, pedane, tensostrutture, stand, ecc), la stesso dovrà produrre un progetto di massima comprensivo almeno di una pianta planimetrica, evidenziando lo stato dei luoghi nonché il posizionamento delle eventuali strutture e/o impianti che si intendono realizzare, per poter valutare se la manifestazione è soggetta a Commissione Comunale di vigilanza od a semplice dichiarazione al Titolo IX di cui al DPR 311 del D.M. 19 agosto 1996.

Articolo 11- Tipologie e requisiti della merce posta in vendita

1. Non potranno essere esposti e posti in vendita i seguenti prodotti:
 - a) ittici;
 - b) frutta e verdura (saranno ammesse solo primizie e/o articoli da fiera);
 - c) carni crude;
 - d) antiquariato e modernariato (saranno ammessi nel mercatino tematico);
 - e) animali vivi e d'affezione;
 - f) armi da taglio, sparo ecc..;
 - g) oggetti in materiale prezioso (oro, argento, platino, pietre preziose, etc..);
 - h) esporre materiale contro la pubblica decenza (cassette, CD, riviste pornografiche, ecc...);
 - i) bombole di gas.
2. Sulla merce posta in vendita dovrà essere esposto il prezzo di vendita.
3. La merce dovrà essere esposta esclusivamente su plance o supporti rialzati dal terreno di almeno 50 cm, pena l'allontanamento immediato dalla manifestazione.
4. I prodotti alimentari ammessi potranno essere esposti solamente se dotati di apposite protezioni (confezioni, barriere antipolvere e/o antimosche) che impediscano la manipolazione da parte degli avventori e dovrà sempre essere segnata la provenienza.

Articolo 12- Gestione dello spazio espositivo e responsabilità dell'organizzatore

1. L'organizzatore dovrà provvedere affinché le strutture degli operatori che parteciperanno alla manifestazione saranno installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità.

2. Gli organizzatori della “Festa di Via” saranno direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possano derivare a persone o cose in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l’area è stata concessa, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. L’organizzatore della manifestazione al termine della stessa dovrà provvedere ad effettuare la pulizia dell’area nei termini e nelle modalità di cui all’articolo 13.

Articolo 13- Oneri economici

1. Gli oneri economici per lo svolgimento delle “Feste di Via”, relativi alla posizione della segnaletica e delle transenne, alla pulizia straordinaria dell’area interessata dalla manifestazione, alla tassa occupazione suolo pubblico ed altri eventuali tributi, saranno a carico degli organizzatori che ne cureranno il pagamento agli enti interessati.
2. Gli organizzatori potranno ottenere il versamento di un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’effettuazione della manifestazione da parte degli esercenti il commercio e artigianato in sede fissa, in forma ambulante, dei venditori di caldarroste, gelati, popcorn/zucchero filato, palloncini, degli artigiani, dei produttori e degli esercenti dello spettacolo viaggiante, nonché di tutti i partecipanti.
3. L’Amministrazione Comunale dovrà stabilire, all’interno del bando, l’importo massimo del contributo che può essere richiesto agli esercenti. L’organizzatore dovrà rilasciare apposita ricevuta per ogni somma riscossa, di cui dovrà dare evidenza, attraverso rendicontazione finale, all’Amministrazione Comunale.

Articolo 14-Elenchi comunali

1. La Pubblica Amministrazione provvederà a predisporre apposito avviso pubblico per i soggetti di cui all’art. 7 per l’inserimento in elenchi comunali divisi per tipologia, che verranno usati nelle seguenti occasioni:
 - a) Nel caso in cui gli organizzatori non dispongano di sufficiente numero di operatori;
 - b) Nel caso in cui il comitato di quartiere intervenga in gestione diretta.
2. Questi elenchi potranno essere usati in occasione di eventi straordinari non legati alle manifestazioni del bando.
3. Gli operatori che decideranno di essere inseriti nell’elenco dovranno presentare richiesta presso l’ufficio Polizia Amministrativa il quale, valutati i requisiti, stilerà la graduatoria in ordine alla data di presentazione della domanda.
4. A pena di nullità, la richiesta dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio Polizia Amministrativa, completa di tutte le sue parti. Alla stessa dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità e tutta la documentazione richiesta.
5. Gli operatori presenti nell’elenco saranno esonerati dalla presentazione della documentazione di cui all’art.7.
6. L’organizzatore, nel caso non disponga di un sufficiente numero di operatori, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, potranno richiedere i nominativi della lista comunale relativo a ciascun genere merceologico e tipologia di attrazione. I nominativi verranno dati seguendo l’ordine progressivo in relazione al numero di partecipanti richiesti dall’organizzatore, per le manifestazioni successive si riprenderà sempre dal primo nominativo non incluso nella lista individuata per la festa precedente, attuando quindi un meccanismo di rotazione.
7. L’organizzatore prenderà contatti diretti con gli operatori di cui sopra, questi ultimi dovranno confermare la propria partecipazione alla manifestazione.

8. Nel caso in cui l'operatore assegnatario non si presenti il giorno della manifestazione, l'organizzazione potrà tentare di sostituirlo **ESCLUSIVAMENTE** con altro operatore inserito nell'elenco di cui al presente articolo.

Articolo 15- Sanzione per gli organizzatori

1. Il soggetto promotore sarà il responsabile della gestione della manifestazione ed assumerà in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero causare nel periodo della manifestazione sollevando da ogni responsabilità l'amministrazione comunale.
2. Nei confronti dell'organizzatore che non si atterrà a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare che opererà ingiustificate sostituzioni degli operatori in violazione di quanto previsto all'articolo 11 verrà emanato un provvedimento di inibizione a svolgere le eventuali successive manifestazioni già inserite in calendario. Nel caso non vi fossero ulteriori manifestazioni previste per l'anno in corso, il provvedimento sanzionatorio verrà adottato in riferimento all'anno successivo ed impedirà quindi il rilascio al medesimo organizzatore di autorizzazioni a svolgere qualsiasi manifestazioni nel corso dello stesso e/o la revoca immediata di quelle già rilasciate.
3. Le violazioni al presente Regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00, le sanzioni accessorie saranno valutate di volta in volta dal Dirigente sentiti i tecnici del settore Polizia Amministrativa e Polizia Municipale.
4. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso davanti al Sindaco. Il termine di ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.
5. Per la disciplina sanzionatoria trovano applicazione le norme contenute nella Legge 689 del 24/11/1981.
6. Qualora gli operatori non si atterrano alle disposizioni dell'organizzatore o, avendone ricevute dallo stesso organizzatore legittima richiesta manterranno un comportamento difforme da quanto previsto dal presente regolamento, verranno allontanati dall'area della manifestazione.
7. Tale operatore verrà quindi escluso dalla partecipazione per tutte le manifestazioni previste per l'anno in corso. Nel caso non vi fossero ulteriori manifestazioni previste per l'anno in corso, il provvedimento sanzionatorio verrà adottato in riferimento all'anno successivo.
8. Nei confronti degli operatori non autorizzati, in base a quanto previsto dal presente regolamento la cui presenza abusiva sia riscontrata nell'ambito della "Festa di Via" autorizzata, sono comminate le sanzioni ed assunti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.
9. Gli eventuali ricorsi alla sanzione accessoria devono essere inoltrati al Sindaco entro 60 giorni dalla notifica.

Articolo 16- Norme finali entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative di settore in vigore.